



COMUNE DI PASSIRANO

Provincia di Brescia

25050 - Piazza Europa, 16 – Codice Fiscale 00455600171 - Tel. 0306850557 - Fax 030653454
info@comune.passirano.bs.it www.comune.passirano.bs.it

COPIA CONFORME

Preliminare n. 109

ORDINANZA N. 107 DEL 06-10-2026

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE DI QUALSIASI TIPO DI BEVANDE, ANCHE
ALCOLICHE, IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sei** del mese di **ottobre**,

IL SINDACO

ORDINANZA RECANTE MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ
PUBBLICA, DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA IN
RELAZIONE ALL'UTILIZZO ED AL CONSUMO DI BEVANDE IN
CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nell'ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato della sicurezza urbana l'Amministrazione Comunale svolge un ruolo imprescindibile di salvaguardia dell'incolumità di tutte le persone che frequentano gli ambiti cittadini;
- le bevande vendute per asporto e consumate su suolo pubblico comportano il fenomeno dell'abbandono alla rinfusa, senza alcun riguardo per la pulizia e igiene dei luoghi, in spregio alle norme più

elementari di igiene e di civile uso degli spazi pubblici, tanto da costituire una fonte di pericolo per i residenti o i passanti;

- le segnalazioni ed osservazioni che vengono inoltrate alle Forze di Polizia ed in particolare al Comando di Polizia Locale da parte dei residenti e dai fruitori che trovano nelle adiacenze delle loro abitazioni o nei luoghi di aggregazione abbandono di lattine e bottiglie, spesso ridotti in cocci estremamente pericolosi tanto da poter essere adibite ad armi improprie;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017 nr. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 nr. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” con cui il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale “...*bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città...*” prevedendo la possibilità di adottare incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- il fenomeno dell'abbandono incontrollato su suolo pubblico dei contenitori potrebbe tradursi in pericolo e ostacolo al regolare deflusso delle persone, soprattutto nelle piazze ove la concentrazione è più consistente a prescindere dallo svolgimento di eventi per il pubblico;
- il d.lgs. 26/03/2010 nr. 59 “*attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” per il quale, in presenza di motivi imperativi di portata generale e ragioni di pubblico interesse, quali ordine pubblico, sicurezza pubblica, incolumità pubblica e sanità pubblica, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio può subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);
- l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 e ss.mm.ii., il quale prevede che chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla Legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

- l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco, rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute e della sicurezza pubblica, la possibilità di emettere ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a risolvere situazioni di grave incuria e degrado del territorio urbano a tutela del decoro e della vivibilità;
- l'art. 7-*bis* del d.lgs. 18/08/2000 nr. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Passirano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2026, che al TITOLO II "*Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano*" – SEZIONE I – disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale – prevede tra i comportamenti vietati a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale all'art. 11 comma 2 il divieto "*gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.*"

CONSIDERATO CHE:

- le predette situazioni sono connesse alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, in particolare alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati attività similari, nonché attraverso le attività di distributori automatici;
- sono stati riscontrati reiterati episodi di abbandono di bottiglie in vetro, lattine e relativi frammenti, anche conseguenti alla loro rottura, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone, in particolare dei minori e degli avventori, nonché pregiudizio per il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici;
- tali situazioni configurano o costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti nonché per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività,

condizionando negativamente anche la fruizione dei flussi commerciali e del terziario;

- le predette situazioni appaiono presupposto di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i comportamenti sopradescritti, fonte di insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e vedono leso il loro diritto alla libera e serena fruizione;
- l'adozione di un provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

RILEVATO che tali fenomeni risultano connessi, anche in ragione delle modalità di consumo riscontrate, alla disponibilità ed al consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine acquistate presso gli esercizi insistenti sul territorio;

RITENUTO che per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate di dover adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente ordinanza

1. il **DIVIETO** di vendita per asporto su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro e/o lattine, da parte di:
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
 - circoli privati;
 - distributori automatici;

- attività artigianali autorizzati alla vendita di bevande;
 - esercizi commerciali;
 - operatori del commercio su area pubblica;
 - tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro e/o lattine;
2. il **DIVIETO** di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e/o lattine, fatto salvo l'utilizzo degli stessi all'interno dei locali, ove consentito, e nelle pertinenze esterne autorizzate degli esercizi di somministrazione di bevande;
3. il **DIVIETO** di abbandono nelle aree pubbliche dei contenitori di vetro e lattine o di altra natura da parte di chiunque;
4. il **DIVIETO** della detenzione, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, di bevande contenute in contenitori di vetro e/o lattine quando la detenzione sia finalizzata al consumo immediato sul posto;
5. di **ESPORRE** per tutti gli esercizi commerciali autorizzati, ivi compresi i distributori automatici, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

RESTANO FERMI:

- la **FACOLTÀ**, per le attività autorizzate, di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o di carta;
- il **DIVIETO** di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della Legge nr. 125/2001 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 689 del codice penale;
- ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 6 del d.l. 117/07 convertito nella Legge 160/07 e ss.mm.ii. il **DIVIETO** di vendita per asporto, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore **24:00** alle ore **06:00** del giorno successivo, da parte dei gestori degli esercizi commerciali di vicinato;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto di Brescia;
- alla Segreteria del Comune di Passirano per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Passirano;
- al Comando Polizia Locale di Passirano;
- alla Compagnia Carabinieri di Gardone Val Trompia;
- alla Stazione Carabinieri di Passirano;

viene trasmessa altresì

- alle Associazioni di categoria;
- agli organi di stampa locali, per la divulgazione.

INFORMA

- fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 7-bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. pari a € 100,00, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2026;
- nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza da parte dei pubblici esercizi, potranno trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 TULPS, ricorrendone i presupposti di legge;
- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato; l'inottemperanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 nr. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Passirano, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla Legge richiamata.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge nr. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso da chiunque ne abbia interesse, ricorso al T.A.R.

Lombardia – Brescia- o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo
pretorio della stessa ordinanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e del
rispetto della presente ordinanza.



IL SINDACO
RACCAGNI MARIUCCIA

F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-10-2026 al 21-10-2026 (Rep. n. 982).

Passirano, lì 06-10-2026



UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI
BORELLA BRUNA

Documento informatico firmato digitalmente sull'originale ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente ordinanza è copia conforme all'originale.

Passirano, lì 06-10-2026

